

# Trasporto e spedizione merci - Confetra – CNEL I100

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespediti, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap Assistite Dalla Confetra; Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Unitai Assistite Dalla Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai, Agci-Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Fiap E Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti	6.12.2024 <sup>1</sup>	1.1.2025	31.3.2027	31.3.2027	-

<sup>1</sup>ipotesi di Accordo sulla quale le OO.SS. scioglieranno la riserva entro il 27.1.2025

Liv.	Par.	Qualifiche <sup>1</sup>	Minimi			E.P.A.		
			1.1.2025	1.1.2026	1.6.2027	1.1.2025	1.1.2027	1.6.2027
Q	169,00	Quadri (Fisso)	2.477,10	2.528,31	2.541,12	46,67	46,67	46,67
1	159,00	Impiegati tecnici e amministrativi (fisso)	2.326,61	2.374,79	2.386,84	36,67	36,67	36,67
2	146,00	Impiegati di concetto (fisso)	2.137,31	2.181,55	2.192,61	36,67	36,67	36,67
3S	132,00	Impiegati di concetto - Operai altamente specializzati (fisso)	1.930,37	1.970,37	1.980,37	30,00	30,00	30,00
C3	133,50	Personale viaggiante	1.931,46	1.971,61	1.981,65	50,00	50,00	50,00
B3	133,00	Personale viaggiante	1.930,37	1.970,37	1.980,37	40,00	40,00	40,00
A3	132,50	Personale Viaggiante	1.929,29	1.969,14	1.979,11	33,33	33,33	33,33
3	128,00	Impiegati d'ordine - operai specializzati (fisso)	1.878,05	1.916,84	1.926,54	30,00	30,00	30,00
F2	129,50	Personale Viaggiante	1.879,14	1.918,09	1.927,83	30,00	30,00	30,00
E2	129,00	Personale Viaggiante	1.878,11	1.916,91	1.926,61	30,00	30,00	30,00
D2	128,50	Personale Viaggiante	1.877,03	1.915,68	1.925,34	30,00	30,00	30,00
4	122,00	Impiegati d'ordine - operai specializzati (fisso)	1.786,59	1.823,56	1.832,80	26,67	26,67	26,67
H1	124,50	Personale Viaggiante	1.819,42	1.856,87	1.866,23	28,33	28,33	28,33
G1	124,00	Personale Viaggiante	1.812,11	1.849,41	1.858,72	26,67	26,67	26,67
4J	119,00	Operai qualificati (fisso)	1.740,19	1.776,25	1.785,27	26,67	26,67	26,67
5	116,00	Operai comuni - operai qualificati (fisso)	1.703,16	1.738,31	1.747,10	23,33	23,33	23,33
6	109,00	Manovali comuni, fattorini, addetti alle pulizie, guardiani (fisso)	1.592,38	1.625,41	1.633,67	23,33	23,33	23,33
6J <sup>2</sup>	100,00	Addetti movimentazione merci (fisso)	1.464,53	-	-	-	-	-
J <sup>3</sup>	110,00	Addetti attività di logistica distributiva	1.596,56	1.629,65	1.637,91	10,00	10,00	10,00
J <sup>3</sup>	116,00	Addetti attività di logistica distributiva	1.683,63	1.718,52	1.727,24	10,00	10,00	10,00
L <sup>3</sup>	110,00	Addetti attività di logistica distributiva	1.596,56	1.629,65	1.637,91	16,67	16,67	16,67
L <sup>3</sup>	116,00	Addetti attività di logistica distributiva	1.683,63	1.718,52	1.727,23	16,67	16,67	16,67
L <sup>3</sup>	119,00	Addetti attività di logistica distributiva	1.727,19	1.762,98	1.771,92	16,67	16,67	16,67

Altri elementi retributivi: **a.** Terzo elemento, stabilito dal CCNL 12.11.1983, erogato solo per il personale (CCNL Trasporto merci) avente diritto, con anzianità fino al 30.9.1981: Liv. Q, € 21,24; Liv. 1, € 21,24; Liv. 2, € 19,23; Liv. 3S, € 17,84; Liv. 3, € 17,52; Liv. 4, € 16,95; Liv. 5, € 16,70; Liv. 6, € 16,45; **b.** ICE "Indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021": Liv. Q, € 89,60; Liv. 1, € 84,30; Liv. 2, € 77,41; Liv. 3S, € 69,99; Liv. C3, € 70,25; Liv. B3, € 69,99; Liv. A3, € 69,72; Liv. 3, € 67,87; € Liv. F2, € 68,14; Liv. E2, € 67,88; Liv. D2, € 67,62; Liv. 4, € 64,68; Liv. H1, € 65,51; Liv. G1, € 65,25; Liv. 4J, € 63,09; Liv. 5, € 61,50; Liv. 6, € 57,79; Liv. 6J, € 53,02; Liv. I, € 61,04; Liv. L, € 62,62. L'ICE cessa di essere corrisposta a decorrere dall'1.1.2025; **c.** Contingenza: dall'1.1.2001 conglobata nel minimo; **d.** E.P.A. Elemento Professionale D'Area che ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

<sup>1</sup> per le declaratorie e i profili esemplificativi dei vari livelli, si veda art. 6 del CCNL vigente.  
<sup>2</sup> tali lavoratori, se apprendisti, saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: **a.** Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2018; **b.** Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2019; **c.** Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2020. Il presente profilo avrà termine inderogabilmente il 31.12.2025; il personale inquadrato nel livello 6J a tale data passerà automaticamente al 6° livello.  
 Norma transitoria: i lavoratori non apprendisti inquadrati al 6° livello junior entro il 31.12.2017 passeranno al 6° livello dopo 30 mesi di permanenza.  
<sup>3</sup> i lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai trasporti, attraverso l'utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli, ai quali non spetta l'indennità di trasferta.  
 - I: operai - personale viaggiante che utilizza i cicli - par. 110 che trascorsi 6 mesi passerà al par. 116;  
 - L: operai - personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli - par. 110 che trascorsi 6 mesi passerà al par. 116 e, trascorsi ulteriori 9 mesi, passerà al par. 119

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI				
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa <sup>2</sup>
1	€ 51,65			5% della retribuzione globale per i cassieri; 4% della retribuzione globale per gli altri lavoratori

<sup>1</sup>a decorrere dall'1.1.2022, l'EDR è pari ai seguenti importi: personale non viaggiante - liv. Q, € 12,80; liv. 1, € 12,05; liv. 2, € 11,06; liv. 3S, € 10,00; liv. 3, € 9,70; liv. 4, € 9,24; liv. 4J, € 9,02; liv. 5, € 8,79; liv. 6, € 8,26; liv. 6J, € 7,58. Personale viaggiante: liv. C3, € 10,04; liv. B3, € 10,00; liv. A3, € 9,96; liv. F2, € 9,74; liv. E2, € 9,70; liv. D2, € 9,66; liv. H1, € 9,36; liv. G1, € 9,32; liv. I, € 8,27; liv. L, € 8,72; liv. L, € 8,95. Tale importo è da erogarsi per 13 mensilità e non ha incidenza su alcun istituto contrattuale

<sup>2</sup> i lavoratori cui era applicato il CCNL ASSOLOGISTICA alla data del 29.1.2005, mantengono le precedenti condizioni

Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale
14	22 26 CCNL ASSOLOGISTICA	168	Personale non viaggiante: 39 ore normalmente distribuite su 5 o 6 giorni <sup>1</sup> Personale viaggiante: 39 ore distribuite sino ad un massimo di 6 giorni per i conducenti <sup>2</sup> Personale viaggiante discontinuo: 47 ore

<sup>1</sup> da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate, ma retribuite. Il giorno di riposo, di norma, coincide con la domenica. Le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato, qualora l'orario ordinario sia distribuito su 6 giorni, vanno retribuite con la maggiorazione del 20%; quelle prestate la domenica, qualora non giornata di riposo, vanno retribuite con la maggiorazione del 35%, per un massimo di 26 settimane nell'arco dell'anno. La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria può essere articolata con un minimo di 6 ore di orario continuato ed un massimo di 9 ore, distribuite su un nastro lavorativo di 12 ore, frazionabile una sola volta per la pausa pranzo. La prestazione settimanale non può essere inferiore a 30 ore. Fermo restando la durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, qualora nell'arco di 4 mesi la media oraria fosse superiore a tale limite, le ore eccedenti vanno retribuite come prestazione straordinaria. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate, ma retribuite.

<sup>2</sup> la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali

Personale viaggiante inquadrato alla qualifica 1 parametri retributivi G - H: potrà essere verificata la sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità; pertanto, il limite dell'orario ordinario di lavoro è da 44 ore settimanali. Tale limite sarà di 43 ore settimanali a partire dall'1.6.2025 e di 42 ore settimanali a partire dall'1.1.2026.

**SEZIONE COOPERATIVE** – la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale può essere demandata ai regolamenti interni delle cooperative, adottate ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi. Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dal CCNL, parte comune. Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore. Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto, le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali. In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle ore oltre il limite giornaliero e la corresponsione mensile della sola maggiorazione di cui all'art. 12 del CCNL, le ore eccedenti le 504 nel trimestre saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%. Infine, per il personale non viaggiante, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata media settimanale dell'orario di lavoro è elevato a 12 mesi

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI																																																	
<b>Una tantum</b>	non prevista																																																
<b>Premi aziendali e di risultato</b>	premio di risultato: l'erogazione del suddetto premio ha come parametro l'incremento di produttività, di qualità, di redditività del lavoro, nonché i risultati legati all'andamento economico dell'impresa. È riconosciuto a tutti i dipendenti e deve avere caratteristiche tali da poter beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dal Protocollo 23.7.1993																																																
<b>Indennità trasferta</b>	<p><b>a.</b> rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia in territorio nazionale è dovuto il rimborso della prima classe);; <b>b.</b> rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei seguenti limiti massimi, in vigore dall'1.9.2007:A) prima colazione: € 2,04; B) pranzo: € 25,47; C) cena: € 25,47; D) pernottamento: € 59,37. <b>c.</b> rimborso delle eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Per le missioni di durata superiore a 30 giorni, i suddetti limiti potranno essere rivisti e concordati diversamente. Il personale viaggiante, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano, pari ai seguenti importi: <b>Per i servizi in territorio nazionale:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">dall'1.1.2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dalle 6 alle 12 ore</td> <td>23,80</td> </tr> <tr> <td>dalle 12 alle 18 ore</td> <td>35,02</td> </tr> <tr> <td>dalle 18 alle 24 ore</td> <td>43,16</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>per i servizi in territorio estero:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">dall'1.1.2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dalle 6 alle 12 ore</td> <td>31,94</td> </tr> <tr> <td>dalle 12 alle 18 ore</td> <td>45,05</td> </tr> <tr> <td>dalle 18 alle 24 ore</td> <td>62,49</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per quanto riguarda il riconoscimento dell'indennità di trasferta per il personale viaggiante parametro retributivo G – H, si applica quanto di seguito previsto: Per il personale viaggiante inquadrato alla qualifica 1 parametro retributivo G, primo alinea, che effettua la propria attività lavorativa al di fuori del territorio comunale, spetta una specifica indennità che non può essere inferiore ad € 13,00, che sarà definita tramite accordi aziendali. Nell'ambito di tali accordi, per tale personale che esercita la propria prestazione lavorativa esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, in alternativa all'indennità di cui sopra. Sarà prevista l'erogazione di un buono pasto del valore minimo di € 8,00</p> <p><b>CCNL ASSOLOGISTICA</b> - Rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Compete inoltre un'indennità pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera, se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24 ore. Se la missione dura più di 24 ore, detta indennità va calcolata moltiplicando il 50% per il numero dei giorni di missione</p>	dall'1.1.2025		dalle 6 alle 12 ore	23,80	dalle 12 alle 18 ore	35,02	dalle 18 alle 24 ore	43,16	dall'1.1.2025		dalle 6 alle 12 ore	31,94	dalle 12 alle 18 ore	45,05	dalle 18 alle 24 ore	62,49																																
dall'1.1.2025																																																	
dalle 6 alle 12 ore	23,80																																																
dalle 12 alle 18 ore	35,02																																																
dalle 18 alle 24 ore	43,16																																																
dall'1.1.2025																																																	
dalle 6 alle 12 ore	31,94																																																
dalle 12 alle 18 ore	45,05																																																
dalle 18 alle 24 ore	62,49																																																
<b>Gratifica natalizia</b>	vedere tredicesima																																																
<b>Tredicesima</b>	1 mensilità da corrispondere normalmente il 16.12																																																
<b>Quattordicesima</b>	1 mensilità da erogare entro la prima decade del mese di luglio																																																
<b>Altre mensilità aggiuntive</b>	non previste																																																
<b>Scatti anzianità</b>	5 biennali: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale non viaggiante</th> <th colspan="2">Personale viaggiante</th> </tr> <tr> <th>Livelli</th> <th>Importi</th> <th>Livelli</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q</td> <td>30,99</td> <td>C3</td> <td>24,79</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>29,44</td> <td>B3</td> <td>24,79</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26,86</td> <td>A3</td> <td>24,79</td> </tr> <tr> <td>3S</td> <td>24,79</td> <td>F2</td> <td>24,27</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>24,27</td> <td>E2</td> <td>24,27</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23,24</td> <td>D2</td> <td>24,27</td> </tr> <tr> <td>4J</td> <td>22,34</td> <td>H1</td> <td>23,24</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>22,21</td> <td>G1</td> <td>23,14</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>20,66</td> <td>L</td> <td>22,18</td> </tr> <tr> <td>6J</td> <td>18,78</td> <td>I</td> <td>21,62</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza  <i>Norme transitorie - CCNL Trasporto merci</i> – per i lavoratori assunti prima dell'1.6.2000 il numero di scatti è pari a 8</p> <p><b>CCNL ASSOLOGISTICA</b> – gli importi sopra indicati si applicano agli scatti maturati successivamente all'1.1.2013. Gli importi ed il numero di aumenti periodici di anzianità maturati al 30.12.1983 anche se non corrisposti a questa data saranno definitivamente congelati. I lavoratori assunti prima del 1.1.1980 conserveranno "ad personam" il diritto a completare il numero dei bienni di anzianità previsto dalla precedente normativa contrattuale e più precisamente: <b>a.</b> settore magazzini generali: impiegati n. 15 scatti biennali; intermedi n. 11 scatti biennali; operai n. 7 scatti biennali; <b>b.</b> settore freddo: impiegati n. 12 scatti biennali; intermedi n. 10 scatti biennali; operai n. 5 scatti biennali</p>	Personale non viaggiante		Personale viaggiante		Livelli	Importi	Livelli	Importi	Q	30,99	C3	24,79	1	29,44	B3	24,79	2	26,86	A3	24,79	3S	24,79	F2	24,27	3	24,27	E2	24,27	4	23,24	D2	24,27	4J	22,34	H1	23,24	5	22,21	G1	23,14	6	20,66	L	22,18	6J	18,78	I	21,62
Personale non viaggiante		Personale viaggiante																																															
Livelli	Importi	Livelli	Importi																																														
Q	30,99	C3	24,79																																														
1	29,44	B3	24,79																																														
2	26,86	A3	24,79																																														
3S	24,79	F2	24,27																																														
3	24,27	E2	24,27																																														
4	23,24	D2	24,27																																														
4J	22,34	H1	23,24																																														
5	22,21	G1	23,14																																														
6	20,66	L	22,18																																														
6J	18,78	I	21,62																																														
<b>Anzianità convenzionale</b>	non prevista																																																
<b>Straordinari (limiti e maggiorazioni)</b>	ammessi nel limite massimo di 165 ore annue individuali. Per le ore prestate tra le 165 e sino ad un massimo di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante accantonamento in una "banca ore" individuale, ferma restando in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni spettanti. Per le ore prestate oltre le 250 si darà luogo alla trasformazione in riposi compensativi (ferma restando il pagamento delle maggiorazioni spettanti), mediante accantonamento in una banca ore individuale. Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se si deve superare tale limite, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36																																																

RETRIBUTIVI

Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

RETRIBUTIVI		<p><b>Maggiorazioni:</b> a. lavoro notturno (escluso personale viaggiante): A) 20%, compiuto dal guardiano; B) 15%, compreso in turni avvicendati; C) 25%, non compreso in turni avvicendati; b. lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante): A) 20%, diurno; B) 50%, notturno; c. 50%, lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale). Per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del 50%; d. 30%, lavoro straordinario feriale diurno; e. 50%, lavoro straordinario prestato nella sesta giornata per il personale non viaggiante con orario normale settimanale distribuito su 5 giorni; f. 50%, lavoro straordinario feriale notturno; g. 65%, lavoro straordinario festivo diurno; h. 75%, lavoro straordinario festivo notturno. Per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%</p> <p><b>Banca ore</b> – Le Parti istituiscono una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono: a. le ore di riposo compensativo realizzate oltre i limiti di cui sopra, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi; b. tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali. Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre al limite di 165 ore e sino al limite di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà dare comunicazione scritta all'Azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario. La fruizione dei riposi compensativi non potrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo aziendale. Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente in busta paga. Le ore di cui alla lettera a), risultanti a consuntivo al 31.12 di ciascun anno, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4 mesi (per agevolare la fruizione); al termine di tale periodo, le eventuali ore ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31.12 dell'anno di maturazione</p>
	<b>Contrattazione integrativa aziendale o territoriale</b>	il secondo livello dovrà riguardare istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli previsti da CCNL. Tale contrattazione potrà altresì prevedere l'erogazione di importi strettamente correlati ai risultati aziendali, di conseguenza variabili e non determinabili a priori. Vista la loro caratteristica di variabilità potranno beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa vigente. Per favorire nuova e stabile occupazione, la contrattazione aziendale potrà definire condizioni di maggior flessibilità per il personale viaggiante inquadrato nella Qualifica 1 parametri retributivi G e H concordando, con le OO.SS., accordi per una diversa articolazione del nastro lavorativo giornaliero. Tali accordi avranno una durata massima di 4 anni (vedere art. 11 quinquies del CCNL)
	<b>Indennità</b>	<p>a. di uso mezzo di trasporto: l'azienda corrisponderà al lavoratore un'indennità mensile o, in alternativa, il rimborso chilometrico, da concordarsi tra le parti; b. di zona malarica e di alta montagna, la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali competenti; c. al lavoratore viaggiante cui spetta l'indennità trasferta, ha diritto a un'indennità di € 0,93 per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno. Tale indennità di lavoro notturno viene computata esclusivamente ai fini del TFR; d. di lontananza dai centri abitati: qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre 30 km, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che non provvederà direttamente al trasporto stesso corrisponderà un indennizzo da concordarsi fra le associazioni sindacali territoriali competenti; e. di trasferimento: al lavoratore trasferito per esigenze di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per i familiari, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari, una diaria a tantum nella misura di un'intera retribuzione e, per il lavoratore capofamiglia, 1/4 della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore e il rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto; quest'ultimo rimborso e l'una tantum pari all'intera retribuzione spettano al lavoratore qualora la distanza tra l'unità produttiva precedente e la nuova risulti uguale o superiore a 20 km; f. in caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto (per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo) ad una maggiorazione del 40%</p> <p>CCNL ASSOLOGISTICA - In aggiunta alle indennità di cui sopra: a. indennità sostitutiva mensa: € 0,06 giornaliera per i giorni di effettiva presenza al lavoro qualora non esista mensa aziendale; b. di reperibilità: € 25,82 lorde, per 12 mensilità</p>
	<b>Mansioni discontinue</b>	si veda art. 11bis del CCNL CCNL ASSOLOGISTICA - per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia (custodi, portieri e guardiani), l'orario normale lavorativo è di 44 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere
	<b>Cottimo, magg. garantita</b>	non previsto
	<b>Erogazione TFR</b>	nessuna particolarità
<b>Vitto e alloggio</b>	non regolamentato	
ORARIO	<b>Ferie</b>	<p>a. 22 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell'orario su 5 giorni; b. 26 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell'orario su 6 giorni. Norma transitoria per i magazzini generali: per gli impiegati in servizio alla data dell'1.4.1975 viene mantenuto "ad personam" lo scagione di 25 giorni lavorativi per anzianità oltre i 12 anni</p> <p>SEZIONE COOPERATIVE - al fine di favorire il rientro dei soci lavoratori alla località di origine, viene riconosciuto a questi ultimi il poter usufruire di un periodo di ferie più lungo accorpando in un unico periodo tutte le opportunità di assenze retribuite programmabili (cfr. ferie, ex festività, ROL, ecc.). Nel caso in cui tale cumolo non fosse sufficiente a coprire l'arco di tempo necessario potranno essere concordate, a livello aziendale, eventuali giorni di permesso non retribuito o periodi di aspettativa non retribuita. I tempi di richiesta da parte del socio lavoratore potranno essere definiti a livello aziendale ma, in ogni caso, non potranno essere inferiori a 3 mesi antecedenti il richiesto periodo feriale. La concessione del cumulo dovrà attenersi al principio di alternanza tra i soci lavoratori e comunque per una quota di lavoratori che non potrà superare il 60% annuo della forza lavoro impiegata</p>
	<b>Permessi retribuiti</b>	<p>a. 10 ore annue per esami clinici, visite ed interventi specialistici; b. 5 giorni lavorativi retribuiti a causa di documentata grave infermità di familiari; c. 2 giorni per nascita figlio, affidamento e adozione figli, al netto di quelli previsti per legge; d. 3 giorni lutto familiare, elevati a 4 nel caso in cui l'evento luttuoso si sia verificato fuori provincia; e. studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Permessi retribuiti ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame. Gli stessi lavoratori hanno inoltre diritto a 30 ore annue. Diritto allo studio: 200 ore triennali, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio non dovranno superare, nel triennio, il 5% del totale della forza occupata all'inizio dell'anno solare e non potranno contemporaneamente superare il 3% della forza occupata nell'unità produttiva, con il minimo di 1 unità nelle imprese che occupano almeno 15 dipendenti; f. per cariche sindacali, per l'adempimento delle relative funzioni</p>
	<b>Riduzione orario</b>	<p>a. <i>personale non viaggiante</i>: in aggiunta alle ore spettanti per le festività abolite, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive (5 gruppi di 8 ore). Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1.1 - 31.12) tali permessi decadono e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo. b. <i>personale viaggiante</i>: in aggiunta alle 4 festività abolite, vengono riconosciute, a decorrere dall'1.7.2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione d'anno o frazione di esso. Per gli anni 2014 e 2015 tali ore di permesso saranno obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente dei predetti permessi. Tale importo sarà erogato, in via anticipata, nel mese di febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale, salvo eventuali conguagli. Tale disposizione ha validità fino al 31.12.2015</p>
	<b>Festività</b>	CCNL <i>Trasporto merci</i> – a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. il pomeriggio della Vigilia di Natale e Capodanno: in tali giornate l'orario di lavoro non potrà andare oltre le ore 13.00 ed eccedere la metà dell'orario normale di lavoro. Per le festività

ORARIO		<p>cadenti di sabato o di domenica o in altra festività è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, 1/22 della retribuzione mensile. A seguito dell'eliminazione della Pasqua e del 4.11, ai lavoratori in servizio al 26.1.2011, è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile nei seguenti importi: <b>a.</b> Personale non viaggiante: liv. Q, € 12,89; liv. 1, € 12,07; liv. 2, € 11,07; liv. 3S, € 10,00; liv. 3, € 9,75; liv. 4, € 9,26; liv. 5, € 8,84; liv. 6, € 8,26; <b>b.</b> Personale viaggiante: par. C3, € 10,00; par. B3, € 10,00; par. A3, € 10,00; par. F2, € 9,75; par. E2, € 9,75; par. D2, € 9,75; par. H1, € 9,26; par. G1, € 9,26. Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.</p> <p>CCNL ASSOLOGISTICA – a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono. Qualora una delle festività coincidesse con la domenica, è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico, una giornata di retribuzione di fatto. A seguito dell'eliminazione del 4.11, ai lavoratori in servizio al 26.1.2011, è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile nei seguenti importi: <b>b.</b> Personale non viaggiante: liv. Q, € 6,45; liv. 1, € 6,03; liv. 2, € 5,54; liv. 3S, € 5,00; liv. 3, € 4,88; liv. 4, € 4,63; liv. 5, € 4,42; liv. 6, € 4,13; <b>c.</b> Personale viaggiante: par. C3, € 5,00; par. B3, € 5,00; par. A3, € 5,00; par. F2, € 4,88; par. E2, € 4,88; par. D2, € 4,88; par. H1, € 4,63; par. G1, € 4,63. Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali</p>														
	<b>Festività sopresse</b>	4 gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle festività abolite. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo														
	<b>Flessibilità orario contrattuale</b>	<p>CCNL <i>Trasporto merci</i> - l'impresa può stabilire in determinati periodi dell'anno regimi diversi di orario contrattuale. La maggiore prestazione lavorativa resa in regime di flessibilità non potrà superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondenti riposi compensativi, da fruire in minore intensità produttiva. Per ogni ora prestata oltre il normale orario viene corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione. I riposi compensativi potranno essere goduti anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno essere fruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione</p> <p>Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della risoluzione del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore prestate in regime di flessibilità oltre l'orario normale di lavoro maggiorate da una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato. Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra, verranno computate in diminuzione del monte annuo di ore straordinarie</p> <p>CCNL ASSOLOGISTICA - art. 69 del CCNL - Le aziende possono realizzare orari di lavoro settimanali in regime di flessibilità, fino ad un massimo di 100 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 25% da liquidare nei periodi di superamento medesimo. I riposi compensativi previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 180 giorni medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità. Art. 70 del CCNL – Tale regime di flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni, previo esame congiunto con RSU/RSA. Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la media di 40 ore settimanali. Il conteggio delle ore straordinarie viene fatto al termine di ogni bimestre; le ore lavorate nella settimana oltre la 40° saranno retribuite con la maggiorazione del 17%. Le ore di lavoro eccedenti la media bimestrale delle 40 ore settimanali sono retribuite con le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario e con l'assorbimento della maggiorazione del 17% di cui sopra. In tal caso, l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale</p>														
<b>Permanenza massima passaggio cat. superiore</b>	passaggio al livello superiore trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, salvo sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto															
<b>Passaggio qualifica superiore</b>	nessuna particolarità															
ASSENZE	<b>Malattia</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th rowspan="2">Conservazione del posto</th> <th colspan="2">Retribuzione impiegati e integrazione operai</th> </tr> <tr> <th>100%</th> <th>50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>245 giorni</td> <td>3 mesi</td> <td>5 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 5 anni</td> <td>365 giorni</td> <td>5 mesi</td> <td>7 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>ai lavoratori affetti da malattie particolarmente gravi (circolare INPS n°95/2016), il trattamento complessivo verrà garantito con la corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 18 mesi. Ai fini del computo dei periodi di conservazione del posto, si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori fino a 5 anni di anzianità, e di 30 mesi per i lavoratori oltre 5 anni di anzianità</p> <p>Con ipotesi di Accordo del 6.12.2024 le parti, al fine di disincentivare il fenomeno dell'assenteismo per le assenze dovute a malattia che iniziano il giorno precedente o successivo a giornate non lavorative, definiscono il trattamento economico complessivo della malattia, riguardante i primi 3 giorni, come segue: <b>a.</b> per il quarto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico azienda sarà del 75%; <b>b.</b> per il quinto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico azienda sarà del 50%; <b>c.</b> per il sesto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico azienda sarà del 25%; <b>d.</b> dal settimo evento l'azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione. Tale disciplina non si applica per gli eventi morbosi dovuti a ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery e patologie individuate dalla circolare INPS n. 95/2016 e per eventi di malattia certificati con prognosi iniziale non inferiore a 7 giorni. Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, il numero degli eventi di malattia sarà computato considerando ciascun anno di calendario (01.01 – 31.12) e la disciplina riguarda gli eventi che si verificano a partire dall'1.1.2025</p> <p>CCNL ASSOLOGISTICA – a. conservazione del posto per 15 mesi consecutivi o cumulando le assenze per più malattie nell'arco temporale di 30 mesi; <b>b.</b> trattamento economico: intera retribuzione per i primi 6 mesi e 50% della stessa per i successivi 6 mesi. Il trattamento economico cesserà qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga, in complesso, durante 30 mesi i 12 mesi di malattia</p> <p>SEZIONE COOPERATIVE – a decorrere dall'1.1.2025, la precedente previsione che consentiva alle imprese cooperative di normare, per i propri soci lavoratori tramite Regolamenti Interni, la disciplina e il trattamento per malattia viene sostituita dalla seguente (per le cure termali resta in vigore quanto disposto dal CCNL vigente). <b>a.</b> Conservazione del posto: i soci lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 365 giorni di calendario nell'arco di 30 mesi consecutivi; ai fini del computo si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi quali: patologie oncologiche, ictus, sclerosi multipla, patologie gravemente invalidanti, trapianti di organi, AIDS e per le patologie gravi richiedenti terapie salvavita e comunque per tutte quelle indicate nella circolare INPS n° 95/2016. In aggiunta, ai fini del computo dei diritti di cui sopra, sono esclusi gli eventi relativi ai ricoveri ospedalieri e certificati di convalida post ospedaliera nella misura massima di 7 giorni. <b>b.</b> Per i soci lavoratori di cui sia accertata la condizione di disabilità ex art. 3, co. 1, della legge 104/1992 non saranno considerate ai fini del computo di cui sopra le giornate di assenza per malattia per patologie connesse alla disabilità. <b>c.</b> Trattamento economico: durante il periodo di malattia, il socio lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: in caso di</p>	Anzianità	Conservazione del posto	Retribuzione impiegati e integrazione operai		100%	50%	fino a 5 anni	245 giorni	3 mesi	5 mesi	oltre 5 anni	365 giorni	5 mesi	7 mesi
	Anzianità	Conservazione del posto			Retribuzione impiegati e integrazione operai											
			100%	50%												
fino a 5 anni	245 giorni	3 mesi	5 mesi													
oltre 5 anni	365 giorni	5 mesi	7 mesi													

Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

	<p>malattie certificate, indipendentemente dalla durata della prognosi iniziale, la cooperativa corrisponderà le seguenti integrazioni dell'indennità di malattia (comprensiva della carenza) fino al 180° giorno nell'arco dell'anno legale:</p> <p>A) per il primo evento, un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera, a partire dal primo giorno di malattia; B) per il secondo evento, un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 90% della retribuzione giornaliera, a partire dal secondo giorno di malattia; C) per il terzo evento, un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 80% della retribuzione giornaliera, a partire dal terzo giorno di malattia; D) a partire dal quarto evento, un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 70% della retribuzione giornaliera, a partire dal 4° giorno. Ai fini dell'applicazione delle integrazioni sopra disposte il numero degli eventi sarà computato considerando ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre). Quanto sopra non trova applicazione nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi e per tutti i certificati relativi alle patologie di cui alla Circolare INPS n° 95/2016, indipendentemente dalla durata dalle assenze. Per tali fattispecie la cooperativa corrisponderà un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera, dal 1° al 240° giorno compresi. Nei confronti dei soci lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso, fermo restando l'eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in termini di legge</p>											
ASSENZE	<p><b>Infortunio</b></p> <p>a. conservazione del posto per tutto il periodo riconosciuto dall'INAIL per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea; b. trattamento economico:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th colspan="2">Integrazione</th> </tr> <tr> <th>100%</th> <th>50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>3 mesi</td> <td>5 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 5 anni</td> <td>5 mesi</td> <td>7 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>CCNL ASSOLOGISTICA - Conservazione del posto e integrazione dell'indennità INAIL al 100% della retribuzione dal 1° giorno fino alla guarigione clinica</p> <p>SEZIONE COOPERATIVE – a decorrere dall'1.1.2025, la precedente previsione che consentiva alle imprese cooperative di normare, per i propri soci lavoratori tramite Regolamenti Interni, la disciplina e il trattamento per infortunio, viene sostituita dalla seguente. Per la giornata in cui avviene l'infortunio la Cooperativa corrisponderà al socio lavoratore la retribuzione giornaliera. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, la Cooperativa anticipa al socio lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro le indennità di infortunio a carico dell'INAIL e le integrerà, compresa la carenza, fino a raggiungere: a. per il primo giorno successivo all'infortunio, il 100 % della retribuzione giornaliera; b. dal 2° al 4° giorno successivi all'infortunio, il 90% della retribuzione giornaliera; c. dal 5° giorno alla fine dell'evento, il 100% della retribuzione giornaliera. Resta inteso che, qualora la parte d'indennità dovuta dall'INAIL utilizzata per determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento sopra previsto e anticipato dall'Azienda, l'intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell'azienda non si farà luogo a ritenute. In caso di infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione dell'indennità rilasciatogli dall'INAIL</p>	Anzianità	Integrazione		100%	50%	fino a 5 anni	3 mesi	5 mesi	oltre 5 anni	5 mesi	7 mesi
	Anzianità		Integrazione									
		100%	50%									
	fino a 5 anni	3 mesi	5 mesi									
	oltre 5 anni	5 mesi	7 mesi									
	<p><b>Maternità</b></p> <p>conservazione del posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga della facoltà di assentarsi dal lavoro a partire dal mese precedente il parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza. L'azienda deve corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione, l'intera retribuzione per i primi 5 della sua assenza mesi ed il 50% di essa per il 6° mese</p>											
	<p><b>Cure termali</b></p> <p>sarà applicato il trattamento economico di malattia nella misura del 90% della retribuzione</p>											
<p><b>Congedo matrimoniale</b></p> <p>15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione, che dovrà essere richiesto dal lavoratore con un preavviso di almeno 30 giorni</p>												
<p><b>Permessi</b></p> <p>20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione; 10 delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici (vedere permessi retribuiti). Le 10 ore non retribuite potranno essere usufruite previo esaurimento rol ed ex festività</p>												
<p><b>Sospensione/riduzione lavoro o CIG</b></p> <p>in caso di interruzione della prestazione normale, agli operai sarà riservato il seguente trattamento: a. per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la normale retribuzione, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; b. per le ore perdute per le quali gli operai non vengano trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in tempo utile, sarà corrisposta la retribuzione per la prima giornata di sospensione; c. per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione. Nel caso di sospensione di durata superiore a 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e a quella del licenziamento</p>												
<p><b>Aspettative</b></p> <p>a. massimo 3 mesi, al personale per il quale sia stato accertato lo stato di elitismo, per accedere ai programmi di cura; b. per tutta la durata del mandato, ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali; c. massimo 12 mesi, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi di riabilitazione; d. ai genitori di tossicodipendenti, per collaborare alla fase di riabilitazione; e. per malattia: 6 mesi, al termine del periodo di comporto (CCNL ASSOLOGISTICA - superato il periodo di conservazione del posto al lavoratore con minimo 3 anni di servizio l'azienda può concedere 6 mesi per malattia, prorogabili, per comprovate necessità, per ulteriori 6 mesi); f. l'autista al quale sia ritirata, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, dall'Autorità la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza percepire alcuna retribuzione. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale presta servizio. Il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro i rischi del ritiro della patente per un massimo di 6 mesi (nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti), sempre che il ritiro della patente non sia avvenuto per fatti/comportamenti addebitabili all'autista fuori dall'esercizio delle proprie funzioni; g. non superiore a 2 anni nell'arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari. Il congedo può essere fruito in materia continuativa o frazionata; h. i dipendenti che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione ai sensi dell'art. 5 della legge 53/2000 per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa; i. congedo vittime di violenza di genere a coloro che siano inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 5 mesi, da fruire su base oraria o giornaliera, nell'arco temporale di 3 anni. Il periodo di congedo, retribuito con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti</p>												
GESTIONE	<p><b>Prova</b></p> <p>a. 6 mesi, quadri; b. 5 mesi, liv. 1; c. 4 mesi, liv. 2, nonché i conducenti di autoveicoli inquadrati nella qualifica 3 par. A, B, C e nella qualifica 2 par. D, E, F; d. 3 mesi per i dipendenti del 3° livello Super, 3° livello, 4° livello, 4° livello junior e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nella qualifica 1 par. G, H; e. 1 mese, per tutti gli altri lavoratori. Qualora la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni, in qualunque tempo o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati di liv. 1 e durante il primo mese per i dipendenti degli altri livelli, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i predetti termini, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del</p>											

	<p> mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>Preavviso</b>	<p><b>a. operai:</b> 6 giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana; <b>b. impiegati:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzianità</th> <th>Liv. Q e 1</th> <th>Liv. 2</th> <th>Altri liv.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>2 mesi e 15 giorni</td> <td>1 mese e 15 giorni</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>3 mesi e 15 giorni</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese e 15 giorni</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>4 mesi e 15 giorni</td> <td>2 mesi e 15 giorni</td> <td>2 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà.  <i>Personale viaggiante non in prova inquadrato nella qualifica 3 par. A, B, C:</i> 20 giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana. <i>Personale viaggiante non in prova inquadrato alla qualifica 2 par. D, E, F:</i> 15 giorni di calendario, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana</p>	Anzianità	Liv. Q e 1	Liv. 2	Altri liv.	fino a 5 anni	2 mesi e 15 giorni	1 mese e 15 giorni	1 mese	da 5 a 10 anni	3 mesi e 15 giorni	2 mesi	1 mese e 15 giorni	oltre 10 anni	4 mesi e 15 giorni	2 mesi e 15 giorni	2 mesi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Anzianità	Liv. Q e 1	Liv. 2	Altri liv.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
fino a 5 anni	2 mesi e 15 giorni	1 mese e 15 giorni	1 mese																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
da 5 a 10 anni	3 mesi e 15 giorni	2 mesi	1 mese e 15 giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
oltre 10 anni	4 mesi e 15 giorni	2 mesi e 15 giorni	2 mesi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>Tirocinio</b>	nessuna particolarità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>Apprendistato</b>	<p><b>Apprendistato professionalizzante (D.lgs. 81/2015) – a.</b> Limiti di età: può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali; per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 226/2005, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. L'apprendistato può essere stipulato per i livelli compresi tra il 6°J ed il 1° inclusi e per il personale viaggiante classificato ai par. dalla lettera A alla L; <b>b.</b> Prova: è pari a quello previsto per la generalità dei lavoratori a seconda dei livelli di inquadramento; <b>c.</b> Durata:</p> <p><b>Generalità degli apprendisti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Livelli</th> <th colspan="3">% di retribuzione</th> </tr> <tr> <th>1° anno</th> <th>2° anno</th> <th>3° anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1°</td><td>75%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2°</td><td>75%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>3°S (non autisti)</td><td>75%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>3° (non autisti)</td><td>75%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>4°</td><td>75%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Autisti classificati par. G1, H1</td><td>75%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>4°J</td><td>75%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>5°</td><td>75%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>6°</td><td>75%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Personale viaggiante par. I, L</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>6°J</td><td>75%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p>Dopo un biennio al livello 6°J, il lavoratore prosegue l'apprendistato per un ulteriore anno al 6° liv.</p> <p><b>Profili artigiani ed equipollenti a quelli artigiani</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Profili</th> <th colspan="5">% di retribuzione</th> </tr> <tr> <th>1° anno</th> <th>2° anno</th> <th>3° anno</th> <th>4° anno</th> <th>5° anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Autisti classificati al par. A3, B3, C3</td><td>90%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Autisti classificati par. D2, E2, F2</td><td>90%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Addetti al magazzino</td><td>90%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Addetti alla manutenzione veicoli</td><td>90%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Addetti alla movimentazione</td><td>90%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Retribuzioni:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Periodo</th> <th colspan="6">Generalità apprendisti</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Minimi</th> <th colspan="3">E.P.A.</th> </tr> <tr> <th>1.1.2025</th> <th>1.1.2026</th> <th>1.6.2027</th> <th>1.1.2025</th> <th>1.1.2027</th> <th>1.6.2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="7"><b>Livello 1</b></td></tr> <tr><td>1° anno</td><td>1.744,96</td><td>1.781,09</td><td>1.790,13</td><td>27,50</td><td>27,50</td><td>27,50</td></tr> <tr><td>2° anno</td><td>1.977,62</td><td>2.018,57</td><td>2.028,81</td><td>31,17</td><td>31,17</td><td>31,17</td></tr> <tr><td>3° anno</td><td>2.326,61</td><td>2.374,79</td><td>2.386,84</td><td>36,67</td><td>36,67</td><td>36,67</td></tr> <tr><td colspan="7"><b>Livello 2</b></td></tr> <tr><td>1° anno</td><td>1.602,98</td><td>1.636,16</td><td>1.644,46</td><td>27,50</td><td>27,50</td><td>27,50</td></tr> <tr><td>2° anno</td><td>1.816,71</td><td>1.854,32</td><td>1.863,72</td><td>31,17</td><td>31,17</td><td>31,17</td></tr> <tr><td>3° anno</td><td>2.137,31</td><td>2.181,55</td><td>2.192,61</td><td>36,67</td><td>36,67</td><td>36,67</td></tr> <tr><td colspan="7"><b>Livello 3S (non autisti)</b></td></tr> <tr><td>1° anno</td><td>1.447,78</td><td>1.477,78</td><td>1.485,28</td><td>22,50</td><td>22,50</td><td>22,50</td></tr> <tr><td>2° anno</td><td>1.640,81</td><td>1.674,81</td><td>1.683,31</td><td>25,50</td><td>25,50</td><td>25,50</td></tr> <tr><td>3° anno</td><td>1.930,37</td><td>1.970,37</td><td>1.980,37</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td>30,00</td></tr> <tr><td colspan="7"><b>Livello 3 (non autisti)</b></td></tr> <tr><td>1° anno</td><td>1.408,54</td><td>1.437,63</td><td>1.444,91</td><td>22,50</td><td>22,50</td><td>22,50</td></tr> <tr><td>2° anno</td><td>1.596,34</td><td>1.629,31</td><td>1.637,56</td><td>25,50</td><td>25,50</td><td>25,50</td></tr> <tr><td>3° anno</td><td>1.878,05</td><td>1.916,84</td><td>1.926,54</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td>30,00</td></tr> <tr><td colspan="7"><b>Livello 4</b></td></tr> <tr><td>1° anno</td><td>1.339,94</td><td>1.367,67</td><td>1.374,60</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>2° anno</td><td>1.518,60</td><td>1.550,03</td><td>1.557,88</td><td>22,67</td><td>22,67</td><td>22,67</td></tr> <tr><td>3° anno</td><td>1.786,59</td><td>1.823,56</td><td>1.832,80</td><td>26,67</td><td>26,67</td><td>26,67</td></tr> <tr><td colspan="7"><b>Livello G1</b></td></tr> <tr><td>1° anno</td><td>1.359,08</td><td>1.387,06</td><td>1.394,04</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>2° anno</td><td>1.540,29</td><td>1.572,00</td><td>1.579,91</td><td>22,67</td><td>22,67</td><td>22,67</td></tr> <tr><td>3° anno</td><td>1.812,11</td><td>1.849,41</td><td>1.858,72</td><td>26,67</td><td>26,67</td><td>26,67</td></tr> <tr><td colspan="7"><b>Livello H1</b></td></tr> <tr><td>1° anno</td><td>1.364,57</td><td>1.392,65</td><td>1.399,67</td><td>21,25</td><td>21,25</td><td>21,25</td></tr> <tr><td>2° anno</td><td>1.546,51</td><td>1.578,34</td><td>1.586,30</td><td>24,08</td><td>24,08</td><td>24,08</td></tr> <tr><td>3° anno</td><td>1.819,42</td><td>1.856,87</td><td>1.866,23</td><td>28,33</td><td>28,33</td><td>28,33</td></tr> <tr><td colspan="7"><b>Livello 4J</b></td></tr> <tr><td>1° anno</td><td>1.305,14</td><td>1.332,19</td><td>1.338,95</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>2° anno</td><td>1.479,16</td><td>1.509,81</td><td>1.517,48</td><td>22,67</td><td>22,67</td><td>22,67</td></tr> <tr><td>3° anno</td><td>1.740,19</td><td>1.776,25</td><td>1.785,27</td><td>26,67</td><td>26,67</td><td>26,67</td></tr> </tbody> </table>	Livelli	% di retribuzione			1° anno	2° anno	3° anno	1°	75%	85%	100%	2°	75%	85%	100%	3°S (non autisti)	75%	85%	100%	3° (non autisti)	75%	85%	100%	4°	75%	85%	100%	Autisti classificati par. G1, H1	75%	85%	100%	4°J	75%	85%	100%	5°	75%	85%	100%	6°	75%	85%	100%	Personale viaggiante par. I, L	100%	100%	100%	6°J	75%	85%	100%	Profili	% di retribuzione					1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Autisti classificati al par. A3, B3, C3	90%	95%	100%	100%	100%	Autisti classificati par. D2, E2, F2	90%	95%	100%	100%	100%	Addetti al magazzino	90%	95%	100%	100%	100%	Addetti alla manutenzione veicoli	90%	95%	100%	100%	100%	Addetti alla movimentazione	90%	95%	100%	100%	100%	Periodo	Generalità apprendisti						Minimi			E.P.A.			1.1.2025	1.1.2026	1.6.2027	1.1.2025	1.1.2027	1.6.2027	<b>Livello 1</b>							1° anno	1.744,96	1.781,09	1.790,13	27,50	27,50	27,50	2° anno	1.977,62	2.018,57	2.028,81	31,17	31,17	31,17	3° anno	2.326,61	2.374,79	2.386,84	36,67	36,67	36,67	<b>Livello 2</b>							1° anno	1.602,98	1.636,16	1.644,46	27,50	27,50	27,50	2° anno	1.816,71	1.854,32	1.863,72	31,17	31,17	31,17	3° anno	2.137,31	2.181,55	2.192,61	36,67	36,67	36,67	<b>Livello 3S (non autisti)</b>							1° anno	1.447,78	1.477,78	1.485,28	22,50	22,50	22,50	2° anno	1.640,81	1.674,81	1.683,31	25,50	25,50	25,50	3° anno	1.930,37	1.970,37	1.980,37	30,00	30,00	30,00	<b>Livello 3 (non autisti)</b>							1° anno	1.408,54	1.437,63	1.444,91	22,50	22,50	22,50	2° anno	1.596,34	1.629,31	1.637,56	25,50	25,50	25,50	3° anno	1.878,05	1.916,84	1.926,54	30,00	30,00	30,00	<b>Livello 4</b>							1° anno	1.339,94	1.367,67	1.374,60	20,00	20,00	20,00	2° anno	1.518,60	1.550,03	1.557,88	22,67	22,67	22,67	3° anno	1.786,59	1.823,56	1.832,80	26,67	26,67	26,67	<b>Livello G1</b>							1° anno	1.359,08	1.387,06	1.394,04	20,00	20,00	20,00	2° anno	1.540,29	1.572,00	1.579,91	22,67	22,67	22,67	3° anno	1.812,11	1.849,41	1.858,72	26,67	26,67	26,67	<b>Livello H1</b>							1° anno	1.364,57	1.392,65	1.399,67	21,25	21,25	21,25	2° anno	1.546,51	1.578,34	1.586,30	24,08	24,08	24,08	3° anno	1.819,42	1.856,87	1.866,23	28,33	28,33	28,33	<b>Livello 4J</b>							1° anno	1.305,14	1.332,19	1.338,95	20,00	20,00	20,00	2° anno	1.479,16	1.509,81	1.517,48	22,67	22,67	22,67	3° anno	1.740,19	1.776,25	1.785,27	26,67	26,67	26,67
Livelli	% di retribuzione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1° anno	2° anno	3° anno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1°	75%	85%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2°	75%	85%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3°S (non autisti)	75%	85%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3° (non autisti)	75%	85%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4°	75%	85%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Autisti classificati par. G1, H1	75%	85%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4°J	75%	85%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5°	75%	85%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6°	75%	85%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Personale viaggiante par. I, L	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6°J	75%	85%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Profili	% di retribuzione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Autisti classificati al par. A3, B3, C3	90%	95%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Autisti classificati par. D2, E2, F2	90%	95%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Addetti al magazzino	90%	95%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Addetti alla manutenzione veicoli	90%	95%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Addetti alla movimentazione	90%	95%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Periodo	Generalità apprendisti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Minimi			E.P.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1.1.2025	1.1.2026	1.6.2027	1.1.2025	1.1.2027	1.6.2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Livello 1</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1° anno	1.744,96	1.781,09	1.790,13	27,50	27,50	27,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2° anno	1.977,62	2.018,57	2.028,81	31,17	31,17	31,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3° anno	2.326,61	2.374,79	2.386,84	36,67	36,67	36,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Livello 2</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1° anno	1.602,98	1.636,16	1.644,46	27,50	27,50	27,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2° anno	1.816,71	1.854,32	1.863,72	31,17	31,17	31,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3° anno	2.137,31	2.181,55	2.192,61	36,67	36,67	36,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Livello 3S (non autisti)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1° anno	1.447,78	1.477,78	1.485,28	22,50	22,50	22,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2° anno	1.640,81	1.674,81	1.683,31	25,50	25,50	25,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3° anno	1.930,37	1.970,37	1.980,37	30,00	30,00	30,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Livello 3 (non autisti)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1° anno	1.408,54	1.437,63	1.444,91	22,50	22,50	22,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2° anno	1.596,34	1.629,31	1.637,56	25,50	25,50	25,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3° anno	1.878,05	1.916,84	1.926,54	30,00	30,00	30,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Livello 4</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1° anno	1.339,94	1.367,67	1.374,60	20,00	20,00	20,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2° anno	1.518,60	1.550,03	1.557,88	22,67	22,67	22,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3° anno	1.786,59	1.823,56	1.832,80	26,67	26,67	26,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Livello G1</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1° anno	1.359,08	1.387,06	1.394,04	20,00	20,00	20,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2° anno	1.540,29	1.572,00	1.579,91	22,67	22,67	22,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3° anno	1.812,11	1.849,41	1.858,72	26,67	26,67	26,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Livello H1</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1° anno	1.364,57	1.392,65	1.399,67	21,25	21,25	21,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2° anno	1.546,51	1.578,34	1.586,30	24,08	24,08	24,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3° anno	1.819,42	1.856,87	1.866,23	28,33	28,33	28,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Livello 4J</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1° anno	1.305,14	1.332,19	1.338,95	20,00	20,00	20,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2° anno	1.479,16	1.509,81	1.517,48	22,67	22,67	22,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3° anno	1.740,19	1.776,25	1.785,27	26,67	26,67	26,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Segue

Periodo	Generalità apprendisti					
	Minimi			E.P.A.		
	1.1.2025	1.1.2026	1.6.2027	1.1.2025	1.1.2027	1.6.2027
<b>Livello 5</b>						
1° anno	1.277,37	1.303,73	1.310,33	17,50	17,50	17,50
2° anno	1.447,69	1.477,56	1.485,04	19,83	19,83	19,83
3° anno	1.703,16	1.738,31	1.747,10	23,33	23,33	23,33
<b>Livello 6</b>						
1° anno	1.194,29	1.219,06	1.225,25	17,50	17,50	17,50
2° anno	1.353,52	1.381,60	1.388,62	19,83	19,83	19,83
3° anno	1.592,38	1.625,41	1.633,67	23,33	23,33	23,33
<b>Pers. Viagg. Livello I - L (par. 110)</b>						
1° anno	1.596,56	1.629,65	1.637,91	10,00	10,00	10,00
2° anno	1.596,56	1.629,65	1.637,91	10,00	10,00	10,00
3° anno	1.596,56	1.629,65	1.637,91	10,00	10,00	10,00
<b>Pers. Viagg. Livello I - L (par. 116)</b>						
1° anno	1.683,63	1.718,52	1.727,24	10,00	10,00	10,00
2° anno	1.683,63	1.718,52	1.727,24	10,00	10,00	10,00
3° anno	1.683,63	1.718,52	1.727,24	10,00	10,00	10,00
<b>Pers. Viagg. Livello L (par. 119)</b>						
1° anno	1.727,19	1.762,98	1.771,92	16,67	16,67	16,67
2° anno	1.727,19	1.762,98	1.771,92	16,67	16,67	16,67
3° anno	1.727,19	1.762,98	1.771,92	16,67	16,67	16,67
<b>Livello 6J</b>						
1° anno	1.098,40	-	-	-	-	-
2° anno	1.244,85	-	-	-	-	-
<b>Profili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani</b>						
Periodo	Minimi			E.P.A.		
	1.1.2025	1.1.2026	1.6.2027	1.1.2025	1.1.2027	1.6.2027
<b>Autisti par. A3</b>						
1° anno	1.736,36	1.772,23	1.781,20	30,00	30,00	30,00
2° anno	1.832,83	1.870,68	1.880,15	31,66	31,66	31,66
3° anno	1.929,29	1.969,14	1.979,11	33,33	33,33	33,33
4° anno	1.929,29	1.969,14	1.979,11	33,33	33,33	33,33
5° anno	1.929,29	1.969,14	1.979,11	33,33	33,33	33,33
<b>Autisti par. B3</b>						
1° anno	1.737,33	1.773,33	1.782,33	36,00	36,00	36,00
2° anno	1.833,85	1.871,85	1.881,35	38,00	38,00	38,00
3° anno	1.930,37	1.970,37	1.980,37	40,00	40,00	40,00
4° anno	1.930,37	1.970,37	1.980,37	40,00	40,00	40,00
5° anno	1.930,37	1.970,37	1.980,37	40,00	40,00	40,00
<b>Autisti par. C3</b>						
1° anno	1.738,31	1.774,45	1.783,49	45,00	45,00	45,00
2° anno	1.834,89	1.873,03	1.882,57	47,50	47,50	47,50
3° anno	1.931,46	1.971,61	1.981,65	50,00	50,00	50,00
4° anno	1.931,46	1.971,61	1.981,65	50,00	50,00	50,00
5° anno	1.931,46	1.971,61	1.981,65	50,00	50,00	50,00
<b>Autisti par. D2</b>						
1° anno	1.689,33	1.724,11	1.732,81	27,00	27,00	27,00
2° anno	1.783,18	1.819,90	1.829,07	28,50	28,50	28,50
3° anno	1.877,03	1.915,68	1.925,34	30,00	30,00	30,00
4° anno	1.877,03	1.915,68	1.925,34	30,00	30,00	30,00
<b>Autisti par. E2</b>						
1° anno	1.690,30	1.725,22	1.733,95	27,00	27,00	27,00
2° anno	1.784,20	1.821,06	1.830,28	28,50	28,50	28,50
3° anno	1.878,11	1.916,91	1.926,61	30,00	30,00	30,00
4° anno	1.878,11	1.916,91	1.926,61	30,00	30,00	30,00
<b>Autisti par. F2</b>						
1° anno	1.691,23	1.726,28	1.735,05	27,00	27,00	27,00
2° anno	1.785,18	1.822,19	1.831,44	28,50	28,50	28,50
3° anno	1.879,14	1.918,09	1.927,83	30,00	30,00	30,00
4° anno	1.879,14	1.918,09	1.927,83	30,00	30,00	30,00
<b>Contratto intermittente</b>	le parti, con Accordo di Rinnovo del 3.12.2017, aboliscono il divieto di utilizzo di tale istituto					
<b>Contratto a tempo determinato</b>	<p>1. è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: <b>a.</b> per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno; <b>b.</b> commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti; <b>c.</b> manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.; <b>d.</b> incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali; <b>e.</b> esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; <b>f.</b> assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie; <b>g.</b> esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; <b>h.</b> necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico; <b>i.</b> sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità; <b>j.</b> fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi del c. 2, lett. a), art. 23 del D.lgs. 81/2015 per un periodo non superiore a 18 mesi; <b>k.</b> sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento a: infermità per malattia; infortunio sul lavoro; aspettativa; sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla L. 16/1992 e s.m.i.; astensione obbligatoria o facoltativa del lavoro ai sensi del D.lgs. 151/2001. Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili, il personale, anche a tempo parziale, assunto ai sensi delle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), non può eccedere mediamente nell'anno la misura del 41% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. In fase di start up per i primi 2 anni di avvio della nuova attività lavorativa, ovvero qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali stipulanti il CCNL congiuntamente alle RSU in funzione delle specifiche esigenze aziendali. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti: <b>a.</b> per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; <b>b.</b> saldo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, c. 2, della legge 223/1991;</p>					

GESTIONE	<p>c. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. L'assunzione può essere anticipata fino a 3 mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 151/2001. Durata: massimo 36 mesi, compresa l'eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto. Un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la DPL competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle OO.SS. comparativamente più rappresentative. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al 10° giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al 20° giorno successivo. Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. L'intervallo di tempo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell'art. 21, c. 2 del D.lgs. 81/2015, è fissato in 10 giorni in caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine. Qualora la riassunzione avvenga prima dei suddetti termini il secondo contratto si considera a tempo indeterminato</p> <p><b>SEZIONE ARTIGIANATO</b> - ai sensi della legislazione vigente è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi con un massimo di 5 proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. <b>a. Affiancamento:</b> nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui sopra, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento; <b>b. Limiti quantitativi:</b> è consentita l'assunzione di lavoratori con contratto a termine secondo il seguente rapporto con il personale dipendente a tempo indeterminato in forza, ivi compresi gli apprendisti: 2 lavoratori nelle imprese che occupano 1 dipendente; 4 lavoratori nelle imprese che occupano 2 dipendenti; 6 lavoratori nelle imprese che occupano da 3 a 4 dipendenti; 7 lavoratori nelle imprese che occupano 5 dipendenti; 8 lavoratori nelle imprese che occupano da 6 a 8 dipendenti. Nelle imprese che occupano da 9 a 15 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con contratto a termine per ogni lavoratore in forza. Nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di lavoratori con contratto a termine fino a massimo del 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. È comunque consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a tempo determinato nelle imprese con 0 dipendenti. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nonché le assunzioni a termine sottoscritte per ragioni di stagionalità. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art.23 D.lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale; <b>c. Durata complessiva massima del rapporto:</b> ai sensi dell'art. 19, comma 2, prima parte, del D.lgs. 81/2015, il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, compresi i contratti di somministrazione. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, seconda parte, del D.lgs. 81/2015, qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Fermo restando quanto sopra disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 81/2015, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. <b>d. Diritto di precedenza:</b> ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. 81/2015 il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. <b>e. Intervalli temporali:</b> ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, D.lgs. 81/2015 per i contratti a termine non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, D.lgs. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; <b>f. In caso di recesso non sorretto da giusta causa,</b> il lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato dovrà rispettare un preavviso di 20 giorni di calendario, 6 giorni per il personale operaio non viaggiante, in assenza dei quali il datore di lavoro può trattenere il corrispondente importo della retribuzione per i giorni di mancato preavviso. Sono fatti salvi diversi accordi individuali</p>
	<p><b>Contratto a tempo indeterminato</b></p> <p>le parti introducono un trattamento per i lavoratori nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche part-time, legato esclusivamente alla vigenza del CCNL, avente le seguenti modalità: <b>a.</b> durante il primo anno di assunzione sarà riconosciuta una maturazione del 30% pari a 12 ore di ROL ed ex festività pari ad 1 giornata per il personale non viaggiante e di una giornata di ex festività e di 1,5 giornate di permessi per il personale viaggiante; <b>b.</b> il secondo anno sarà riconosciuta una maturazione del 60% pari a 24 ore di ROL ed ex festività pari a 2,5 giornate per il personale non viaggiante e di 2,5 giornate di ex festività e di 2,5 giornate di permessi per il personale viaggiante; <b>c.</b> il terzo anno sarà riconosciuta una maturazione del 90% pari a 36 ore di ROL ed ex festività pari a 3,5 giornate per il personale non viaggiante e di 4 giornate di ex festività e di 4 giornate di permessi per il personale viaggiante; <b>d.</b> dal quarto anno sarà riconosciuta la maturazione del 100% dei suddetti istituti. I trattamenti relativi agli aumenti periodici di anzianità troveranno applicazione e conseguente maturazione a decorrere dal 4° anno di assunzione. Le modalità di cui sopra saranno applicabili una sola volta nella vita lavorativa del singolo lavoratore, a prescindere dall'azienda di cui è dipendente. Qualora l'azienda goda di incentivi finanziati dalla normativa nazionale od europea, la maturazione del 100% di ROL, ex festività e scatti di anzianità avverranno dal terzo anno dall'assunzione</p> <p><i>Nuove assunzioni di personale viaggiante - al fine di favorire l'inserimento di personale viaggiante e dare impulso alla buona e</i></p>



GESTIONE		<p>stabile occupazione, le imprese di autotrasporto che non hanno attivato e realizzato processi di riduzione di personale nel corso dell'ultimo anno, possono procedere ad assunzioni con le seguenti modalità, previa verifica positiva con le RSU ove esistenti e le OO.SS. stipulanti il CCNL competenti territorialmente e le loro RSA. Ai lavoratori neopatentati, titolari di patente di guida da meno di 3 anni, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà applicato il seguente trattamento economico: <b>a.</b> 90% della retribuzione tabellare per il primo anno; <b>b.</b> 90% della retribuzione tabellare per il secondo anno; <b>c.</b> 95% della retribuzione tabellare per il terzo anno; <b>d.</b> 100% della retribuzione tabellare dal quarto anno.</p> <p><b>Sezione Artigianato</b> - al fine di favorire l'occupazione e il reinserimento lavorativo, le parti concordano che i lavoratori che abbiano più di 29 anni di età potranno essere assunti con il contratto di lavoro a tempo indeterminato di seguito disciplinato. Nei primi 5 anni di rapporto la retribuzione sarà calcolata applicando le seguenti percentuali riferite al livello di inquadramento:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>1° anno</th> <th>2° anno</th> <th>3° anno</th> <th>4° anno</th> <th>5° anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tale contratto di lavoro non può essere sottoscritto: a) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il presente contratto di lavoro; b) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il presente contratto di lavoro; c) con lavoratori che abbiano svolto la medesima attività lavorativa presso l'azienda che assume ai sensi del presente articolo. Tale contratto può essere stipulato, alle seguenti condizioni: forma scritta; il lavoratore non deve aver lavorato con la medesima professionalità per un periodo superiore ai 5 anni. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal vigente contratto collettivo (lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.)</p> <p><b>N.B.:</b> l'efficacia della suddetta normativa è temporaneamente sospesa per i contratti stipulati a far data dal 1° agosto 2023 e sino alla data di scadenza del CCNL 31.3.2024 e riprenderà gli effetti dal 1° aprile 2024</p>	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	85%	90%	90%	95%	95%
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno							
	85%	90%	90%	95%	95%							
<b>Part time</b>	<p>può essere di tipo orizzontale, verticale o misto. La durata della prestazione lavorativa non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali. Per il personale viaggiante con par. I ed L (rider) la durata della prestazione a tempo parziale non potrà essere inferiore a 10 ore settimanali con una prestazione giornaliera minima di 2 ore. (un lavoratore già assunto con contratto part time può richiedere di effettuare una prestazione di durata inferiore). Salvo che per il personale viaggiante con parametro I, L, la prestazione giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere, è fissata in 4 ore, fino a 6 ore la prestazione avverrà senza interruzioni. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a termine per sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere adottate modalità elastiche che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita, nel limite massimo complessivo di ore pro capite (in ogni anno solare) pari al 20% della prestazione già concordata. Per il rider con par. I o L, è possibile pattuire le clausole elastiche, per ogni tipologia di part time. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario ovvero 11 ore solo per il personale viaggiante con par. I e L. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda, al di fuori degli orari o degli schemi concordati (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la maggiorazione del 15%. Decorsi 5 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore ne può dare disdetta con un preavviso di un mese. Per il personale viaggiante con par. I e L, le clausole elastiche potranno essere disdettate soltanto attraverso un accordo scritto tra azienda e lavoratore. È facoltà dell'azienda richiedere e del lavoratore accettare, prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali: necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva; sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 90 giorni di calendario consecutivi. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione del 18% della quota oraria della retribuzione globale e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già concordata; in caso di superamento del suddetto limite si darà luogo alla corresponsione della maggiorazione del 40%. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31.12 dell'anno precedente, il personale a tempo parziale a tempo determinato e indeterminato impiegato nell'azienda non può eccedere, mediamente nell'anno, il 41% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore). In alternativa, la suddetta percentuale del 41% può essere elevata fino al 44% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore) in accordo con RSA/RSU e OO.SS. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 48% per ulteriori part time con almeno il 65% della prestazione. È consentita comunque l'attivazione di contratti part time sino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in atto nell'unità produttiva. Per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti è comunque consentita l'assunzione con contratto part time di 3 lavoratori</p> <p><b>SEZIONE ARTIGIANATO</b> - oltre quanto disposto dalla disciplina sopra riportata, potrà essere assunto per ogni azienda un solo lavoratore/lavoratrice con contratto di lavoro part-time di durata settimanale non inferiore a 14 ore</p>											
<b>Lavoro domicilio</b>	non regolamentato											
<b>Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)</b>	<p>durata: 18 mesi prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi: <b>a.</b> attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; <b>b.</b> per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; <b>c.</b> per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; <b>d.</b> sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.. Il contratto di somministrazione è vietato nei seguenti casi: A) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; B) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che sia concluso per sostituzione di lavoratori assenti; C) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; D) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. I prestatori di lavoro somministrato non possono superare, per ciascun trimestre, la media del 15% per il personale viaggiante e del 41% per quello non viaggiante dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato (in alternativa è consentita la stipulazione sino a 5 contratti purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato)</p>											
<b>Lavoro stagionale</b>	<p>Le Parti convengono che hanno carattere stagionale le seguenti attività di autotrasporto: attività legate al settore agricolo; attività legate a incrementi di volumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldo freddo); trasporto combustibili vari compresi nei periodi invernali (novembre – aprile); attività legate al turismo; attività legate alla distribuzione farmaceutica di vaccini. Nell'arco dello stesso ciclo stagionale, la durata complessiva massima sarà di 6 mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe. Il periodo di prova per il personale stagionale è ridotto in misura del 50% rispetto al periodo di prova stabilito dal CCNL vigente per la generalità dei lavoratori. I contratti a termine per attività stagionali non si computano per l'applicazione dei limiti</p>											

GESTIONE		<p>quantitativi stabiliti dal CCNL con riferimento ai contratti a termine acasuali</p> <p><i>Sezione Artigianato</i> - il ricorso al lavoro stagionale è possibile oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1953, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio, ossia quella concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali. A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo: trasporto stagionali legati al settore agricolo; Trasporto di prodotti legati a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi), anche con riferimento ai flussi turistici; trasporto combustibili vari nel periodo invernale (novembre - aprile). Le Parti stabiliscono che nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di 6 mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe. Ai sensi della legislazione vigente, nei casi di riassunzione di un lavoratore per ragioni di carattere stagionale non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro. Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto in misura del 50% rispetto al periodo di prova stabilito dal CCNL vigente per la generalità dei lavoratori. I contratti di lavoro a termine per attività stagionali non si computano per l'applicazione dei limiti quantitativi stabiliti dal vigente CCNL con riferimento ai contratti a termine acasuali. Fermo restando il diritto alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità secondo le regole previste dal CCNL vigente, le aziende artigiane, previo consenso reso per iscritto del lavoratore interessato, potranno erogare mensilmente i ratei relativi alle predette mensilità supplementari</p>
	<b>Telelavoro</b>	non regolamentato
	<b>Lavoro agile (smart working)</b>	regolamentato dal Protocollo sul Lavoro Agile del 7.12.2022 (si veda art. Lavoro agile del CCNL vigente)
	<b>Lavoro ripartito (job sharing)</b>	non regolamentato
	<b>Viaggiatori e piazzisti</b>	non previsti
	<b>Collocamento</b>	nessuna particolarità
PREVIDENZA ASSISTENZA	<b>Previd. integrativa/complem.</b>	<p>a decorrere dal 1°.10.2017 il Fondo PREVILOG è confluito nel Fondo PRIAMO che pertanto, da tale data, rappresenta la forma pensionistica complementare di riferimento per i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del CCNL. Le Parti convengono di destinare a PRIAMO, per il personale dipendente non tenuto al versamento al FASC, le seguenti quote contributive: a. 1% a carico dell'azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri; b. 1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto precedente; c. una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturato nel corso dell'anno, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la quota di TFR maturato nel corso dell'anno da destinarsi alla previdenza complementare sarà quella delle disposizioni legislative vigenti. Per le confederazioni artigiane trova applicazione la previdenza complementare di settore</p> <p><b>SEZIONE COOPERATIVE</b> - Fondo Pensione Previdenza Cooperativa - a decorrere dall'1.1.2025, per il personale viaggiante iscritto alla previdenza complementare Previdenza Cooperativa, il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di 0,5% rispetto a quanto sopra previsto. In caso di cambiamento di mansioni, anche temporaneo laddove superiore a 6 mesi, che comporti un collocamento in una mansione tra quelle non previste per il personale viaggiante, il contributo sarà portato al pari di quello previsto per la mansione effettivamente svolta. Per i lavoratori di nuova adesione dopo l'1.1.2025 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dalla medesima data, è elevata di un ulteriore 0,2%</p> <p><i>Previdenza per le aziende del terziario FASC</i> - a favore degli impiegati e dei quadri dipendenti da aziende inquadrate nel settore terziario è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il CCNL 25.1.1936 con le successive modifiche ed integrazioni e confermato con D.lgs. 509/94 che ne ha ribadito l'obbligatorietà (FASC – Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri). I contributi al FASC vengono calcolati sulla retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché sulla 13ª e sulla 14ª mensilità. Gli impiegati di età inferiore ai 18 anni, sono esclusi dall'iscrizione al Fondo. I contributi al FASC sono determinati nella misura del 2,50% a carico dei lavoratori e del 3,10% a carico delle imprese, di cui lo 0,6% a titolo di adesione contrattuale (tale contributo non è dovuto dalle imprese associate alla FAI)</p>
	<b>Assistenza integrativa</b>	<p>Fondo SANILOG – hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie di SANILOG tutti i lavoratori non in prova a tempo indeterminato ivi compreso l'apprendistato. Per il finanziamento è previsto il solo contributo a carico dei datori di lavoro, il cui importo è di € 120,00 annuali a decorrere dall'1.7.2011 (€ 150,00 a decorrere dall'1.1.2022) per ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10% e al lordo delle spese di funzionamento del Fondo), da versare in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo</p> <p><b>SEZIONE ARTIGIANATO</b> - Fondo SAN.ARTI: sono iscritti al fondo i dipendenti a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a € 25,00 lordi mensili per 14 mensilità. Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti. Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori</p>
	<b>Polizze vita</b>	non previste
	<b>Polizze infortuni</b>	gli impiegati che operano normalmente fuori dall'ufficio e non sono obbligatoriamente assicurati all'INAIL, devono essere assicurati con i seguenti massimali: a. 5 annualità di retribuzione globale, per decesso; b. 6 annualità di retribuzione globale, per invalidità permanente
	<b>Ente Bilaterale</b>	<p>al finanziamento dell'Ente Bilaterale EBILOG è destinata una contribuzione mensile (per 12 mensilità) di € 3,50 dall'1.1.2022 a carico delle imprese per ciascun lavoratore in forza, non in prova, e di € 0,50 a carico dei lavoratori, che le imprese verseranno in rate mensili ovvero nei modi e nei tempi definiti dal Consiglio Direttivo dell'Ente. Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente Bilaterale, devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore, a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 8,00 mensili per 12 mensilità</p> <p><b>SEZIONE ARTIGIANATO</b> - a decorrere dall'1.1.2022, la contribuzione all'ente bilaterale è la seguente (come da Accordo interconfederale del 17.12.2021): € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori part time e con contratto di apprendistato). Sempre a decorrere dall'1.1.2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il suddetto contributo, devono erogare al lavoratore un importo forfettario pari a € 30,00 lordi per 13 mensilità</p>
	<b>Quadri</b>	l'azienda è responsabile per i danni conseguenti a colpa dal quadro nello svolgimento delle proprie mansioni. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro, anche attraverso apposita polizza assicurativa, l'assistenza legale in caso di procedimenti civili e penali per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli